



Genova, 9 febbraio 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 01/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve.....	2
1. Approvati i modelli REDDITI 2021	2
2. Approvato il modello IRAP 2021	2
3. Approvati i modelli CU e 770 2021	3
4. Agevolazioni da considerare nei bilanci 2020	3
5. Quadro temporaneo per gli aiuti di stato causa Covid	4
6. Istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti imposta beni strumentali	5
7. Interpello AdE 75/2021: cumulabilità credito d'imposta per beni strumentali.....	6
8. Territorialità IVA delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto	6
9. Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in "alto mare"	7
10. Deducibilità IMU 2020 immobili strumentali.....	7
11. Limite annuo di compensazione 2021	8
12. Brexit e identificazione diretta	8
13. Brexit, effetti ai fini Intrastat e documentali.....	8
Sezione 2: TELEFISCO 2021.....	10
Sezione 3: Approfondimenti	18
14. Parere del MISE sulla riduzione del capitale sociale sotto al minimo nel periodo Covid	18
15. Rivalutabili i marchi anche non iscritti a bilancio	18
16. Interpello AdE 40/2021: identificazione delle società di partecipazione non finanziaria	18
17. Risposta OIC sulla corretta classificazione delle partecipazioni	19
18. Banca dati delle locazioni.....	19
19. Locazioni brevi, attività di impresa oltre 4 appartamenti.....	20
20. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	20
Sezione 4: Principali adempimenti	24
21. Mese di febbraio 2021	24

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Approvati i modelli REDDITI 2021

Il 29 gennaio scorso sono stati pubblicati sul sito internet dell'AdE i modelli di dichiarazione "REDDITI 2021 SP", "REDDITI 2021 SC" e "REDDITI 2021 ENC", con le relative istruzioni.

In merito ai modelli REDDITI SP e SC, il frontespizio riporta le principali novità riguardanti l'anno di imposta 2020, tra cui vi sono:

- la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza;
- l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- l'indicazione delle rivalutazioni dei beni d'impresa nel quadro RQ;
- la presenza del superbonus e del bonus facciate nel quadro RS;
- l'indicazione del credito d'imposta sul riscatto degli alloggi sociali;
- la presenza di un prospetto nel quadro RS riservato ai versamenti sospesi COVID-19;
- l'introduzione nel quadro RU dei nuovi crediti d'imposta (ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, relativi all'emergenza COVID-19, ecc.).

Con riferimento al modello ENC 2021, si segnala che vi è l'indicazione della norma contenuta nel comma 44 dell'art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che ha stabilito che gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che l'ente svolga senza scopo di lucro una o più "attività di interesse generale" in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

2. Approvato il modello IRAP 2021

Con il provvedimento n. 28883 del 29 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IRAP 2021 e le relative istruzioni, che recepiscono le novità normative e interpretative applicabili dal 2020.

Tra di esse, un posto di assoluto rilievo assume l'esclusione dell'obbligo di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall'art. 24 del DL 34/2020. La norma citata prevede poi che "l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta".

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020 (rigo IR26 del modello IRAP 2021), dall'imposta dovuta per il 2020 (che andrà indicata nel rigo IR21 "Totale imposta" della dichiarazione IRAP



2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto effettivamente versata, anche la prima rata, pur se non pagata, pari al minore tra l'acconto calcolato su base storica e su quella previsionale. Per indicare tale acconto "figurativo", è stata inserita, all'interno del rigo IR25, la colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20".

Chi fruisce dell'agevolazione in commento deve compilare altresì la sezione XVIII "Aiuti di Stato" del quadro IS.

3. Approvati i modelli CU e 770 2021

Con i provv. 13088 e 13090 del 15.1.2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2021 e 770/2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione.

Le principali novità della Certificazione Unica 2021 riguardano:

- il nuovo "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati";
- l'ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati;
- il premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
- l'incremento dell'importo complessivo dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito;
- l'indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite;
- l'indicazione ai fini previdenziali dei redditi erogati ai soci di cooperative artigiane con rapporto di lavoro in forma autonoma.

Entro il 16.3.2021, le Certificazioni Uniche 2021 dovranno essere sia consegnate al contribuente, sia trasmesse all'Agenzia delle Entrate (ferma restando la scadenza del 31 ottobre per le CU che non rilevano per le dichiarazioni precompilate).

Per quanto riguarda le principali novità del modello 770/2021, si segnalano:

- l'aggiornamento delle istruzioni relative all'erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici;
- l'inserimento, nel quadro SS, di una nuova sezione con appositi codici per la gestione dei versamenti che sono stati differiti a seguito all'emergenza da COVID-19.

4. Agevolazioni da considerare nei bilanci 2020

Si ricorda di contabilizzare nel bilancio 2020 i seguenti importi di competenza dell'anno (se spettanti).

Credito d'imposta 2020 per l'acquisto di beni strumentali nuovi

Il Credito di imposta concesso per l'acquisto di beni strumentali nel 2020 deve essere



contabilizzato come un contributo in conto impianti. Infatti il precedente credito di imposta per investimenti che era stato concesso in maniera molto simile con l'art 8 della Legge n. 388 del 23/12/2000, era stato identificato con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19/07/2002 come un contributo in Conto Impianto. Ovviamente in questo caso non c'è bisogno del controllo sul fatto che il credito sia acquisito in via definitiva in quanto si tratta di un'agevolazione automatica senza preventiva autorizzazione (ovviamente se si rientra nei casi in cui è previsto il beneficio). Inoltre Confindustria in riferimento al credito di imposta per investimenti ex DL 91/2014 sostiene che sia da considerare un contributo in conto impianti e che "viene contabilizzato nello stesso esercizio in cui sono acquisiti i cespiti agevolati e a partire dal quale, dovrebbe anche iniziare il periodo di ammortamento".

Per la contabilizzazione del contributo probabilmente è più intuitiva e consigliata la contabilizzazione con il metodo indiretto (i contributi sono imputati alla voce A.5 di Conto economico "Altri ricavi e proventi" e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi in base al periodo di ammortamento dei beni cui fanno riferimento). Si ricorda che il credito d'imposta in esame non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Sopravvenienza attiva per il primo acconto IRAP 2020 non versato

Nel bilancio 2020 viene contabilizzata come "sopravvenienza attiva" alla voce imposte correnti (imputata come minore costo per imposta IRAP 2020) il 1° acconto IRAP per il 2020 non versato l'anno precedente a causa dell'emergenza COVID. L'importo è pari al minore tra l'acconto pari al 40% calcolato su base storica e quello calcolato su base previsionale (da sottolineare che la percentuale del primo acconto per i "soggetti ISA" è pari al 50%).

Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto di DPI.

Occorre stanziare nel bilancio 2020 l'eventuale credito d'imposta ottenuto per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, da rilevare nella voce A5 come contributo in conto esercizio. Il credito d'imposta per espressa previsione normativa non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

5. Quadro temporaneo per gli aiuti di stato causa Covid

Con la comunicazione 1.2.2021 n. 564, la Commissione europea ha modificato ulteriormente il c.d. "Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato":

- prolungandone la scadenza dal 30.6.2021 al 31.12.2021;



- innalzando da 800.000,00 euro a 1,8 milioni di euro la soglia massima delle misure previste dal punto 3.1 della Comunicazione C 1863/2020 per gli aiuti ad importo limitato;
- innalzando da 3 a 10 milioni di euro il limite previsto per le misure a sostegno dei costi fissi di cui al punto 3.12 della Comunicazione C 1863/2020;
- prevedendo la possibilità per gli Stati membri di "convertire" le forme di aiuto concesse nell'ambito del quadro.

Tali modifiche sono in vigore dallo scorso 28.1.2021.

6. Istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti imposta beni strumentali

Con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione - tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate - dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

Si tratta, nello specifico, per i crediti derivanti dalle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2020, dei codici tributo:

- 6932 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016);
- 6933 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016;
- 6934 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016.

Per i crediti riconosciuti invece ai sensi della Legge di Bilancio 2021, su beni acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), sono istituiti i codici tributo:

- 6935 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016);
- 6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016;
- 6937 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016.

I codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è



valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Come si può notare, mentre per investimenti fino al 15 novembre vale solo la legge 160 (Legge di Bilancio 2020), per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 scatta una prima sovrapposizione tra le due norme. Gli investimenti effettuati nei 45 giorni sopra indicati, cioè, possono essere collocati nell'una o nell'altra agevolazione a discrezione del contribuente. La legge 178/2020, infatti, non prevede, ad oggi, alcun divieto o vincolo nella scelta.

In generale i contribuenti saranno indotti a sfruttare i crediti "nuovi" che hanno percentuali più elevate e si utilizzano in tre rate anziché in cinque. Va posta attenzione anche all'importo del plafond: se infatti si prevede di superare, nel primo blocco temporale di nuovi crediti, il limite di spesa ammissibile, vale la pena imputare parte degli investimenti ai crediti della legge 160, utilizzando (anche) il relativo plafond.

Si ricorda inoltre che il credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 può essere utilizzato nell'anno di entrata in funzione del bene o dell'avvenuta interconnessione, mentre per quello previsto dalla Legge di Bilancio 2020 occorre attendere l'anno successivo.

7. Interpello AdE 75/2021: cumulabilità credito d'imposta per beni strumentali

In merito alla cumulabilità del credito d'imposta ex art. 1 co. 185 della L. 160/2019 con altre agevolazioni, la risposta n. 75/2021 dell'AdE rammenta che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, secondo quanto disposto dal co. 192, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.

Inoltre, in considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super e iper-ammortamento, risultano estensibili i chiarimenti già forniti in merito all'oggetto degli iper-ammortamenti, per cui:

- non sono incluse tra i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);
- i sistemi di accumulo di energia sono da considerarsi alla stessa stregua delle suddette soluzioni finalizzate alla produzione di energia e, come queste, non sono ammessi al beneficio.

8. Territorialità IVA delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto

Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo



utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un'apposita dichiarazione. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno dopo l'adozione del provvedimento del Direttore dell'AdE, che approverà entro il 28 febbraio il modello di dichiarazione telematica.

9. Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in "alto mare"

Con la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), il legislatore torna a occuparsi della disciplina IVA della c.d. navigazione in "alto mare", inserendo il nuovo comma 3 dell'art. 8-bis del DPR 633/72. In tale sede, viene precisato in via normativa, recependo sostanzialmente gli orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate sul punto (ris. nn. 2 e 69 del 2017 e 6 del 2018), che "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettuata nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento".

È, inoltre, fornita la definizione di viaggio in alto mare, secondo cui si intende "il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita".

La novità più importante consiste, però, nella necessità per i soggetti che vorranno avvalersi del regime di non imponibilità IVA (in acquisto o importazione) di redigere apposita dichiarazione di navigazione in "alto mare", in merito al soddisfacimento delle condizioni in esame. La dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni tra le stesse parti, sarà redatta in conformità al modello che verrà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e dovrà essere trasmessa telematicamente alla predetta Agenzia. Una volta ricevuta la dichiarazione, l'Agenzia rilascerà apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione, che andrà indicato dal fornitore in fattura, ovvero indicato dall'importatore nella dichiarazione doganale.

10. Deducibilità IMU 2020 immobili strumentali

Si ricorda che dal 2020 è variata, rispetto all'anno precedente, la percentuale di deducibilità IMU ai fini IRES degli immobili strumentali che ora è pari al 60%. La percentuale di deducibilità dell'IMU infatti è pari a:

- 50%, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 "solare");
- **60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");**
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").



La stessa IMU, che dal 2020 ha assorbito anche la TASI, rimane integralmente **indeducibile** ai fini IRAP.

11. Limite annuo di compensazione 2021

Si ricorda che per l'anno 2021 ritorna in vigore il limite annuo di compensazione pari a 700.000 euro. Il limite in esame era stato infatti innalzato da 700.000 euro a 1.000.000 di euro per il solo anno 2020 (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite, previsto dall'art. 34 della L. 388/2000, si applica in relazione all'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, per ciascun anno solare (c.d. plafond), possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale);
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata" prevista dal DM 28.12.93 n. 567 (art. 25 co. 4 del DLgs. 241/97).

12. Brexit e identificazione diretta

La risoluzione n. 7/2021 dell'AdE ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall'1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima dell'1.1.2021.

13. Brexit, effetti ai fini Intrastat e documentali

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo rispetto all'Unione europea, cessando di applicarsi la disciplina IVA comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/Ce. Nello specifico e in sintesi, le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari sono divenuti, rispettivamente, cessioni all'esportazione e importazioni di beni.

Per le suddette operazioni, a decorrere dal 2021, non sussisterà più l'obbligo, ove richiesto, di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT di cui all'art. 50 comma 6 del DL 331/93 (sul punto si era espressa la nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 26 febbraio 2019).

Qualora effettuate successivamente al 31 dicembre 2020, cessano di avere rilevanza ai fini INTRASTAT



anche le prestazioni di servizi, sebbene per queste ultime non sia mutato – in termini generali – il regime IVA applicabile nei rapporti tra Italia e Regno Unito.

A questo proposito, tra i principali effetti, in ambito IVA, del perfezionarsi della Brexit dal 1° gennaio 2021 vi è il mutamento degli obblighi documentali per le prestazioni di servizi generiche che i soggetti passivi italiani ricevono da operatori economici del Regno Unito.

Per le suddette prestazioni di servizi, in quanto rese da soggetti non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, è richiesta l'applicazione dell'IVA con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72).

Tuttavia, come detto, gli obblighi in capo al committente italiano sono mutati per effetto della conclusione del periodo transitorio, avvenuta il 31 dicembre 2020: sino a tale data, i servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in Italia erano documentati mediante integrazione della fattura di acquisto, a norma dell'art. 46 del DL 331/93. Configurandosi il Regno Unito come Paese terzo rispetto all'Unione europea dal 2021, invece, le anzidette prestazioni richiedono l'emissione di autofattura da parte del soggetto passivo stabilito in Italia.



Sezione 2: TELEFISCO 2021

Si riporta di seguito una breve sintesi dei principali argomenti discussi dalla stampa specializzata durante la diretta di Telefisco 2021 e oggetto di alcune delle principali risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dal Ministero delle Finanze, ai quesiti posti dai lettori (in grassetto):

TERZO SETTORE

Chiarimento 2: La detassazione utili

I commi 44 e seguenti della legge di Bilancio 2021 prevedono un regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, purché svolgano «senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale» nei settori indicati al comma 45. Ciò premesso, il riferimento alle «attività di interesse generale» deve essere inteso a quelle elencate dall'articolo 5 del Dlgs 117/2017, che costituiranno punto di riferimento per gli enti del Terzo settore iscritti nel nuovo Runts?

Il comma 44 della legge di Bilancio 2021 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che l'ente svolga senza scopo di lucro una o più «attività di interesse generale» in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Il successivo comma 45 elenca i "settori" nei quali devono essere svolte tali attività di interesse generale, menzionando in particolare: (i) famiglia e valori connessi; crescita giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; (ii) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica; medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; (iii) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; (iv) arte, attività e beni culturali. Ne consegue che le attività oggetto della disposizione sono espressamente indicate al sopra richiamato comma 45 e non quelle previste dall'articolo 5 del Codice del terzo settore. Considerato che l'agevolazione è riferita alla generalità degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (nonché alle stabili organizzazioni di enti non commerciali nel territorio dello Stato) il requisito dell'esercizio «in via esclusiva e principale» di tali attività deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 73 del Tuir secondo cui «l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in



forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto».

DOGANE

Chiarimento 3: Prova uscita merce

Le cessioni di beni intracomunitarie come possono essere provate dal contribuente, atteso che i Cmr o i documenti simili spesso non sono restituiti o addirittura conservati dai vettori esteri?

Con la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E, sono stati forniti chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, anche alla luce della disciplina recata dall'articolo 45-bis del regolamento Ue di esecuzione n. 282 del 2011.

Nella citata circolare, in particolare, si è evidenziato che l'articolo 45-bis – norma che introduce una presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro qualora il soggetto passivo disponga del corredo documentale individuato dalla medesima disposizione – non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.

In tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, pertanto, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo, in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Ciò premesso, per quanto riguarda la presunzione di cui al citato articolo 45-bis, il paragrafo 1, lettera b) disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui i beni sono trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

In questo caso «si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna: (...) b) [n.d.r. se] il venditore è in possesso di : i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; (...)».

La dichiarazione de quo deve essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 45-bis (i.e. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere), oppure ad un documento di trasporto di cui alla citata lettera a)



unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3 (i.e. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni).

Per quanto detto sopra, resta, comunque, applicabile la prassi dell'agenzia delle Entrate in relazione alla possibilità di provare il trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro in mancanza del Cmr. In particolare, come già chiarito con le risoluzioni 345/E del 2007, 477/E del 2008, n. 19/E del 2013 e ribadito con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E:

1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
2. la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato Ue deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

Pertanto, qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il Cmr, la prova di cui sopra potrà essere fornita con altra documentazione idonea a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Ue, quale ad esempio il Cmr elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, oppure un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). I documenti "sostitutivi" del Cmr devono essere conservati per il periodo di accertamento e congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.

Resta inteso che, a differenza della presunzione di cui all'articolo 45-bis, la prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

TAX CREDIT LOCAZIONI

Chiarimento 11: Pagamento 2021

Con la risoluzione n. 440/2020 è stato chiarito che il tax credit locazioni disciplinato dall'articolo 28 del DL n. 34/2020 compete anche se il pagamento dei canoni "agevolabili" è avvenuto nel corso del 2019 (fermo restando ovviamente il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Legge). Si chiede se lo stesso principio possa applicarsi anche se il pagamento dei canoni avviene nel corso del 2021.

Come chiarito con la circolare n. 14/E del 2020, ai sensi del comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato



corrisposto per poter fruire del credito ed, inoltre, che nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Pertanto, anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d'imposta qui in esame risulta utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento (tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 28 del decreto sopra citato).

Chiarimento 12: Cessione del credito dal locatario al locatore

In caso di accettazione del cessionario del credito avvenuta nel 2020 e di mancato utilizzo in compensazione di tale credito entro il 31.12.2020 si chiede se sia possibile il riporto del credito in dichiarazione redditi 2021 (relativa all'anno 2020) e l'utilizzo in compensazione di tale credito con i debiti di imposta scaturenti dalla medesima dichiarazione.

La risposta è positiva. Il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31 dicembre 2020 può utilizzare il credito d'imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d'imposta a saldo, relativi al periodo d'imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi. Infatti:

l'articolo 28, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

l'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Chiarimento 17: Utilizzo del credito di imposta di cui al comma 1059 della legge di bilancio 2021: incapienza e possibilità di riporto a nuovo

Il comma 1059 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il credito di imposta sugli investimenti di cui ai commi 1051 e segg. della stessa legge è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali a partire dall'anno di entrata in funzione (o, per i beni "Industria 4.0", da quello di interconnessione). Si chiede se in caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l'importo del credito inutilizzato possa essere compensato già dall'anno seguente aggiungendolo a quello di competenza



(in senso conforme: circolare 5/E/2015 riferita al credito di cui al D.L. 91/2014). Ad esempio: credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l'impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L'eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350)?

Il comma 1059 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, in tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l'esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

Chiarimento 18: Recupero deduzione ammortamenti 2020

La norma (dl 104/2020, articolo 60, comma 7 bis) prevede che "La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.". Si chiede la conferma che – nonostante il tenore letterale – il recupero fiscale mediante variazione in aumento della quota non imputata al 2020 avverrà in coda al processo di ammortamento.

Il comma 7-quinquies del medesimo articolo 60 disciplina il trattamento fiscale dei soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020 di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Sulla base del citato comma 7-quinquies la deduzione della quota di ammortamento non effettuata "è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della



produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.

Tale norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico.

RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO

Chiarimento 19: Beni in leasing riscattati nel corso del 2020

Stanti gli obblighi di esposizione in nota integrativa dell'informativa in merito alle operazioni di leasing (art. 2427, comma 1, n. 22, c.c., e Appendice A dell'OIC 12), si può considerare, per i beni riscattati nel corso del 2020, che tale esposizione nel bilancio precedente soddisfi la condizione rappresentata dal fatto che i beni devono “risultare dal bilancio relativo all'esercizio precedente”, essendo la nota integrativa parte integrante del bilancio?

L'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ricorrendo tale condizione, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio successivo. Con riferimento ai beni in leasing, in coerenza con quanto già chiarito in via di prassi (cfr. circolare n. 11/E del 2009), occorre evidenziare che per la rivalutazione è necessario che gli immobili oggetto di rivalutazione siano iscritti tanto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo. Considerato che possono essere rivalutati i soli beni di proprietà, si ritiene che per quanto riguarda i beni detenuti in leasing la rivalutazione possa essere eseguita dall'utilizzatore solo se abbia esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Tale conclusione trova conferma anche nella previsione contenuta nell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 secondo cui, ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.

IMPOSTE DIRETTE

Chiarimento 24: Brexit

Nella Circolare n. 28 del 2012 è stato chiarito che: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un



adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, [...]". Ci si chiede se per gli immobili localizzati nel Regno Unito tale previsione risulti ancora applicabile a partire dall'anno 2021 (post-Brexit) o si debba invece applicare il generico valore del costo risultante dall'atto di acquisto.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea. La fuoriuscita del Regno Unito dall'UE comporta, ai fini della determinazione della base imponibile relativa all'immobile su cui è dovuta l'imposta prevista dall'articolo 1, comma 13 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (IVIE), l'applicazione del criterio generale del costo risultante dall'atto di acquisto (o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà) in luogo di quello "catastale" previsto per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Pertanto, dal periodo d'imposta 2021, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non potrà più essere utilizzato ai fini IVIE il valore utilizzato per la determinazione della Council Tax, ma si rende applicabile il criterio del costo d'acquisto (e, in sua assenza, il valore di mercato).

FRINGE BENEFIT

Chiarimento 31: Fringe benefit auto – chiarimenti in merito alla risoluzione 46/2020

La legge n. 160/2019 ha innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo prevedendo quattro valori variabili in funzione del livello di emissione di CO2. Con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto è stato chiarito che per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio scorso il valore del Fringe benefit è costituito dal valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Si chiede se, a questi fini, possa essere accettato il criterio che scorpora dal valore del leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro quello delle tariffe ACI utilizzate per quantificare l'indennità chilometrica esente riconosciuta al dipendente in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune sede di lavoro.

L'articolo 9, comma 3, del Tuir stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Tenuto conto che l'auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell'interesse del datore di lavoro si ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata



l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno.

ESTEROMETRO

Chiarimento 39: Comunicazione di acquisti di servizi UE

Per la comunicazione esterometro di acquisti di servizi UE, si può utilizzare il codice natura N6.9 – inversione contabile – altri casi? Oppure come vanno più correttamente trasmessi i relativi dati?

Alla luce di quanto indicato nella Guida alla compilazione delle FE e dell'Esterometro, pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate, in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19, non bisogna utilizzare nell'esterometro il codice Natura N6.9 nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE). Per tali operazioni basta semplicemente riportare l'imponibile indicato dal fornitore estero e l'imposta e l'aliquota calcolata dal cessionario italiano demandato all'invio dell'esterometro. Trattandosi di operazioni di acquisto dall'estero, infatti, già il fatto di indicare nel DTR l'imposta implica che c'è stata un'operazione in reverse charge alla base o l'emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del decreto Iva. Di conseguenza, anche nell'esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l'operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (p. e. N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).



Sezione 3: Approfondimenti

14. **Parere del MISE sulla riduzione del capitale sociale sotto al minimo nel periodo Covid**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021 fornisce chiarimenti sulla sospensione operatività ex art. 6 del DL 23/2020 relativo alla causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.).

Le perdite che il legislatore osserva (nell'articolo 6 del DL 23/2020) al fine di consentirne il congelamento e il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l'adozione di provvedimenti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessate adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento. La lettura del MISE appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell'articolo 6 del DL 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l'epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell'epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale.

15. **Rivalutabili i marchi anche non iscritti a bilancio**

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la rivalutazione dei beni d'impresa disciplinata dall'art. 110 del DL 104/2020 dovrebbe essere ammessa anche per i marchi e per gli altri beni immateriali non iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati allocati al Conto economico.

La soluzione sarebbe coerente con l'art. 2 del DM 162/2001, che ammette l'operazione anche per i beni immateriali completamente ammortizzati, purché giuridicamente tutelati. Una conferma implicita si avrebbe anche dalla lettura delle risposte a interpello n. 19/2020 e n. 609/2020, che consentono il frazionamento delle plusvalenze riferite a tali beni, il quale a sua volta presuppone il loro "possesso" a norma dell'art. 86 co. 4 del TUIR.

16. **Interpello AdE 40/2021: identificazione delle società di partecipazione non finanziaria**

In merito al test di prevalenza previsto dall'art. 162-bis co. 2 e 3 del TUIR per qualificare le società holding tra quelle di partecipazione finanziaria o di partecipazione non finanziaria, la risposta n. 40/2021 dell'AdE afferma che il medesimo deve essere svolto:

- prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio per cui si presenta la dichiarazione;



- valutando in primo luogo se le partecipazioni detenute eccedono, nel loro complesso, il 50% dell'attivo patrimoniale (requisito che, se verificato, fa rientrare la società tra quelle di partecipazione) e, in caso affermativo, classificando la società tra quelle di partecipazione non finanziaria se le partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi eccedono, in termini relativi, quelle in società bancarie e finanziarie.

17. Risposta OIC sulla corretta classificazione delle partecipazioni

L'OIC, in una propria risposta del 3 dicembre scorso, conferma le considerazioni relative ad una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione nell'attivo immobilizzato oppure nell'attivo circolante di partecipazioni acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute, che aveva pubblicato in bozza lo scorso 4 novembre.

In particolare viene ribadito che, come previsto dall'OIC 21, ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), rileva la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo (ovvero per un arco temporale non inferiore a 12 mesi), mentre la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell'attivo circolante.

Tale partecipazione, pertanto, dovrà essere classificata nell'attivo immobilizzato se l'impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo. Alla luce di quanto riportato nella risposta, l'OIC conferma di non ravvedere la necessità di un intervento interpretativo o emendativo dell'OIC 21 che già prevede quanto esposto.

18. Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, la banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita (dall'abrogato art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019), presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non ha mai trovato completa attuazione. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.



19. Locazioni brevi, attività di impresa oltre 4 appartamenti

La stampa specializzata pone in rilievo le criticità nascenti dalla nuova norma, recata dall'art. 1 co. 595 della L 178/2020 (legge di bilancio 2021), in base alla quale, in caso di locazione breve di più di 4 appartamenti nell'anno, si presume l'attività imprenditoriale del locatore.

Da un lato, la norma ha comunque portata limitata alle locazioni brevi, sicché sembrerebbe sfuggire alla presunzione di imprenditorialità il soggetto che adibisca alla locazione breve 4 appartamenti e lochi il quinto con contratto di locazione non breve.

La nozione di impresa richiederebbe, secondo quanto rilevato, "una valutazione che non può tradursi in termini meramente quantitativi, poiché è necessaria anche la configurazione del requisito dell'organizzazione".

Infine, viene rilevato che, posto che l'esercizio d'impresa comporta riflessi in campo IVA, la presunzione di imprenditorialità "forzata" potrebbe non risultare compatibile con la disciplina comunitaria.

20. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Autoliquidazione 2020/2021: disponibile la Guida e le istruzioni operative

È disponibile sul portale istituzionale dell'INAIL (www.inail.it) la "Guida all'autoliquidazione 2020/2021", contenente le modalità di calcolo e di versamento dell'autoliquidazione.

Con la Nota operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, l'INAIL ha quindi fornito le relative istruzioni operative, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha inoltre riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

In particolare, l'Istituto ha ricordato che il 16 febbraio 2021 scade il termine per effettuare il versamento del premio di autoliquidazione 2020-2021, o della prima rata in caso di premio rateizzato, e per la corresponsione in un'unica soluzione dei contributi associativi.

I datori di lavoro che presumono di erogare nel 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020 devono inviare entro la medesima data la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020 devono essere invece presentate entro il 1° marzo 2021.

Controlli su esposizione in UNIEMENS dell'imponibile eccedente il massimale

L'INPS, con il Messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, afferma di aver disposto il controllo sulla corretta esposizione in UNIEMENS dell'imponibile eccedente il massimale. Più precisamente, l'Istituto di previdenza ha proceduto all'estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti



(FPLD) individuando tutte le denunce che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo <EccedenzaMassimale>. Sono state individuate, in particolare, due tipologie di anomalia:

- Lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità. Si tratta di tutti quei casi in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria, a fronte di imponibili che non ne giustificavano l'utilizzo;
- Lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo, secondo le risultanze degli archivi in uso.

Le liste estratte sono state distribuite alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano per le successive attività istruttorie e di recupero. I controlli, in linea di principio, avranno ad oggetto, in tutte le casistiche rappresentate, la consultazione della procedura "Conto Individuale Lavoratori Dipendenti", al fine di verificare che l'imponibile esposto come eccedente il massimale non sia mutato rispetto al momento dell'estrazione: su tale procedura l'eccedenza viene individuata con la codifica "TC 98". L'INPS raccomanda in particolare alle Strutture territoriali di verificare l'intera storia contributiva del lavoratore nell'anno e l'eventuale presenza di imponibili associati ad altre matricole (che comunque sono presenti nelle estrazioni effettuate).

Se all'esito dei descritti controlli l'operatore dovesse vedere confermate le seguenti due circostanze:

- Presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996,
- Assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995,

La Struttura territoriale procederà al recupero dei contributi non versati applicando l'aliquota IVS piena (comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) all'imponibile esposto come <EccedenzaMassimale>.

Per tutte le casistiche considerate, è stato predisposto un modello di diffida che dovrà essere indirizzato al datore di lavoro inadempiente a mezzo PEC. Vista la necessità da parte dei datori di lavoro di ricostruire con i lavoratori i passaggi interni che hanno determinato l'esposizione degli imponibili come eccedenza massimale, si è ritenuto di accordare un termine di adempimento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida. In caso di contestazione l'azienda potrà far pervenire, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni in risposta alla comunicazione di invio del modello di diffida.

Condannato il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di vigilanza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 652 dell'11 gennaio 2021, ribadisce che il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di vigilanza ad esso conferiti deve essere condannato per lesioni personali



colpose nonostante l'infortunio, occorso al lavoratore esperto, sia causato da un illecito utilizzo del macchinario da parte di quest'ultimo.

Nel caso in esame, la colpevolezza del datore trova duplice fondamento: da una parte, nelle succitate mancanze relative alla vigilanza sul corretto utilizzo dell'apparecchio, e dall'altra, nell'assenza di condotta esorbitante del lavoratore infortunato, poiché l'utilizzo errato del macchinario era notoriamente praticato in azienda e pertanto presumibilmente tollerato dal titolare.

Lavoratori in quarantena e lavoratori fragili: novità della Legge di bilancio

L'INPS, con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2021, che ha apportato modifiche all'attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall'articolo 26 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e dei lavoratori fragili (comma 2 e 2-bis).

In particolare, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto, la Legge di bilancio ha modificato il comma 3 del sopracitato articolo 26, eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020.

Per quanto riguarda invece la tutela dei lavoratori fragili (comma 2 dell'articolo 26), da ultimo prorogata fino al 15 ottobre 2020 dall'articolo 26 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l'anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Infine, la Legge di bilancio per il 2021 ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 (in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020), che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ammortizzatori sociali Covid-19: prime indicazioni INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime indicazioni operative per la



trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli), previsti dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e richiedibili da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.



Sezione 4: Principali adempimenti

21. Mese di febbraio 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
1° Febbraio	DICHIARAZIONE IVA 2021 ANNO 2020	La dichiarazione Iva relativa all'anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1/02/2021 e il 30/04/2021
8 Febbraio	BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020 <i>Termine finale</i>	Dal 8 gennaio e fino al 8 febbraio 2020 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nell'anno 2020 per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus.
16 Febbraio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INAIL SALDO 2020/ACCONTO 2021	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1° rata, dei premi per il saldo 2020 e l'acconto 2021 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Febbraio	ENASARCO IV trim 2020	Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2020.
25 Febbraio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
1° Marzo	COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IV trim 2020	Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA del IV trimestre 2020 oppure Presentazione della Dichiarazione IVA 2020 in anticipo rispetto a scadenza 30/04/2021 (per includere LiPe IV trim 2020).
	IMU 2020	Versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16.12.2020 sulla base delle nuove delibere / regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il 31.1.2021.
	DIRETTIVA DAC 6	Direttiva DAC 6 - Termine per la comunicazione operazioni effettuate tra il 25 giugno 2018 e 30 giugno 2020 (cd. comunicazione una tantum)
	CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	Consultazione fatture elettroniche - Termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio"

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.